

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 30 maggio 2000, n. 3921

Riforma parzialmente T.A.R. Lazio - II Sezione, 10 giugno 1998, n. 1047.

L'azione popolare del cittadino elettore non deve essere confusa con quella del candidato non eletto, anche se le due azioni possono essere esercitate contestualmente. Non è ammissibile il ricorso in materia di operazioni elettorali in cui si deduce in via dubitativa o probabilistica errori compiuti in sede di scrutinio delle schede.

Omissis.

Ora, se è vero che le due azioni sono contestualmente esercitabili ove il ricorrente, come nel caso di specie, rivesta entrambe le distinte posizioni (Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 1991, n. 1143), è altrettanto vero che l'azione popolare, avendo di mira un altro interesse, non può essere confusa con quella proposta dal candidato non eletto. Inoltre, le due azioni, in quanto ricondotte dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nell'alveo della giurisdizione generale di legittimità, non si sottraggono alle regole proprie di un modello processuale costruito come impugnazione di un atto o comportamento dell'Amministrazione sulla base esclusiva di motivi di illegittimità che incidano sulla situazione soggettiva vantata dal ricorrente.

Ciò spiega perché la giurisprudenza è ferma nel ritenere l'inammissibilità di quelle domande che "si risolvano in una mera richiesta di riesame in sede giurisdizionale dei risultati elettorali" (Consiglio Stato, sez. V, 30 luglio 1993, n. 814). Da qui l'onere di specificazione dei motivi del ricorso, che seppur "deve essere valutato con attenuato rigore rispetto a quello richiesto in sede di legittimità, tenuto conto delle difficoltà obiettive di poter entrare in possesso degli atti relativi alle operazioni elettorali" presenta un contenuto minimo che impone al ricorrente di individuare "il momento dell'iter procedurale in cui l'errore sia stato consumato, le sezioni cui andava riferito, la relativa entità, nonché le conseguenze discendenti dall'irregolarità denunciata." (Consiglio Stato, sez. V, 5 dicembre 1991, n. 1358). In altri termini non basta affermare l'esistenza di irregolarità risultanti dalla lettura dei verbali concernenti le operazioni elettorali, ma occorre che l'irregolarità, una volta accertata, sia tale da aver condotto ad un'alterazione delle operazioni, da cui sia derivata l'elezione di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si era espressa la volontà popolare.

Per questa ragione la giurisprudenza ritiene che sia "inammissibile per genericità dei motivi il ricorso in cui si deduce in via puramente dubitativa o comunque probabilistica che nello spoglio delle schede siano stati commessi errori nell'attribuzione dei voti alle singole liste e si chiede il riesame delle schede. Infatti, ..., l'accertamento istruttorio richiesto può servire a comprovare vizi dedotti e non già a compiere un'indagine per farne emergere materiale oggetto di possibili e non dedotte censure." (Consiglio Stato sez. V, 28 agosto 1981, n. 383)

Omissis.